

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ARCA SERVICE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALMA CAMPANIA NA VIA
NUOVA SARNO 179

Numero REA: NA - 882695

Codice fiscale: 07414451216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato
a Raccolta n° 9441

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA -----
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SERVICE A R.L." -----

ART.1) La società ha la seguente denominazione sociale: -----
----- "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SERVICE A R.L." -----

La società cooperativa è nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci e sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. -----

ART.2) La società ha sede in Palma Campania (NA). -----

La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci. -----

Art.3) La Società Cooperativa ha durata a tutto il 31 dicembre 2060.

Art.4) È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'articolo 2514 c.c., si impone: -----

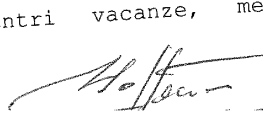
- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; ----
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

SCOPO E OGGETTO -----

Art.5) Ai sensi dell'articolo 1 legge 8 novembre 1991 n.381, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge ed informa autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i soci volontari dall'articolo 2, legge 8 novembre

1991, n.381. -----
La cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. -----
Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, legge 8 novembre 1991 n.381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. -----
La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'articolo 2, legge 8 novembre 1991, n.381. -----
La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi fermo restando il carattere di mutualità prevalente. -----
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; la cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali -----
che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi; i rapporti tra la società ed i soci saranno disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci. -----
La società cooperativa sociale si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: -----
- assunzione di lavori di pulizia, anche con mezzi meccanici, e/o disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, di locali civili ed industriali, aree e suoli pubblici e privati, urbani e rustici, strade, autostrade, piazzali, uffici, negozi, fabbricati, immobili in genere, arenili e spiagge, aree di parcheggio, stabilimenti industriali, mezzi di trasporto (ferroviario, tramviario, automobilistico, aeromarittimo), aeroporti, porti, stazioni ferroviarie ed automobilistiche; -----
- allestimento e gestione di serre, effettuazione di lavori di giardinaggio, custodia, pulizia, gestione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private; -----
- custodia, gestione e manutenzione di autoparchi per la sosta di veicoli anche di terzi, garage per rimessaggio auto e autopulman, aree di parcheggio pubbliche e private, con svolgimento di tutti gli inerenti e correlati servizi di ausilio e supporto; -----
- manutenzione e gestione di complessi monumentali, di monasteri, castelli, musei, parchi riserve, oasi, aree di sosta e centri accoglienza; -----
- gestione di strutture alberghiere, strutture sportive, destinate anche al turismo, agriturismi, centri ippici, villaggi turistici, centri vacanze, mense scolastiche ed aziendali, campeggi e

 2



stabilimenti balneari, con la prestazione, anche integrata, dei relativi servizi di: -----
-- allestimento e arredo delle predette strutture; -----
-- ricevimento, assistenza, animazione, intrattenimento, organizzazione di itinerari turistici e visite guidate; -----
-- distribuzione pasti, lavaggio stoviglie, riassetto sale; -----
-- ormeggio, rimessaggio e noleggio di imbarcazioni; -----
-- sorveglianza bagnanti; -----
-- pulizia, lavanderia e stireria; -----
- gestione di ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, paninoteche, birrerie, fast-food, pub, bar, piano bar, American bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, locali che somministrano al pubblico alimenti e bevande in genere, anche alcoliche, sale giochi, circoli e strutture ricreative in genere; -----
- lavori di ristrutturazione e manutenzioni edili, lavori di tinteggiatura e restauro anche di mobili; -----
- realizzazione, costruzione, manutenzione o riparazione di impianti idraulici, elettrici e di qualsiasi altra specie e natura connessi all'edificio e/o parti di esso, nonché di ascensori e di impianti di caricamento, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 gennaio 2008, n.37, e nel rispetto comunque di ogni norma di legge al riguardo; -----
- effettuazione di lavori di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci, logistica, trasloco e manovalanza in genere, magazzinaggio e relativi servizi integrati, sia in proprio che per conto terzi; -----
- guardiania, portineria, vigilanza e custodia di immobili; -----
- pulizia, custodia e manutenzione cimiteriale, pulizia strade e raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nei limiti consentiti dalla legge; -----
- recupero e ricovero di animali randagi; -----
- servizi bibliotecari e museali; di catalogazione e collocazione di libri e materiale bibliografico e relativa rilegatura; -----
- organizzazione e gestione di convegni, congressi, mostre, fiere, sfilate di moda, eventi culturali, ricreativi, sportivi e musicali e manifestazioni in genere, con la prestazione dei relativi servizi di ricevimento ed accoglienza; servizi di animazione; -----
- realizzazione, montaggio e smontaggio di allestimenti scenografici, tecnici e di impianti audio, luci e video per stand fieristici, show-room ed esposizioni, concerti, congressi e feste, nonché di arredi, impianti ed allestimenti in genere per strutture alberghiere, strutture sportive, destinate anche al turismo, navi anche da crociera ed imbarcazioni; -----
- servizi di trasporto di persone su strade urbane ed extraurbane, anche con veicoli da piazza, su concessione e/o autorizzazione; -----
- servizi di trasporto scolastico, turistico, privato e pubblico, urbano ed extra urbano, mediante l'uso di minibus ed autobus, anche appositamente attrezzati ai trasporti di infermi e disabili, fornendo allo scopo anche autisti ed accompagnatori; -----

- gestione di servizi di affissione, gestione di spazi pubblicitari; produzione e/o distribuzione di materiale pubblicitario e propagandistico; -----
- gestione di servizi di emissione di biglietti d'ingresso inerenti allo svolgimento delle attività che precedono; -----
- creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche per la fornitura (anche tramite linee telefoniche) di servizi vari ad utilizzatori pubblici e privati; raccolta ed elaborazione elettronica di dati, di scritture amministrativo-contabili, di dati statistici, censimenti e rilievi della popolazione e di tutti i beni ambientali o storici e comunque di interesse pubblico; -----
- gestione di servizi cimiteriali. -----
E' escluso lo svolgimento di ogni attività per la quale la legge prescrive l'iscrizione ad albi professionali, ovvero di attività ricadenti in ambiti riservati per legge. -----
La società, infatti, potrà raggiungere il proprio scopo operando esclusivamente nei limiti imposti dalle leggi vigenti; -----
il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione per quelle attività che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da esprese previsioni normative e che richiedono strutture societarie ed un capitale diverso da quello in parola. -----
La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro: -----
- compiere operazioni finanziarie, bancarie, ipotecarie e immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----
- partecipare a consorzi di cooperative; -----
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale; -----
- accedere, laddove sussistano i presupposti a leggi agevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di cooperazione; -----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge -----
31 gennaio 1992 n.59 e norme modificative ed integrative; -----
- stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n.68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili. -----
La società al fine di rendere più efficace la propria azione, su deliberazione dell'assemblea di soci, potrà consociarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo. -----
Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la società

potrà porre in essere, non a titolo prevalente, le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto dei limiti della previsione dell'articolo 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico, utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale; per il conseguimento del suo oggetto la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future. -----

CAPITALE SOCIALE -----

Art.6) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 2.700,00 (duemilasettecento e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge. -----

SOCI - QUOTE -----

Art.7) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione ex art.2522 c.c.. -----

Art.8) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali. I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti; b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso -----

delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/91. -----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della L.381/91. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----

Art.9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto; c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Art.10) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art.2528 c.c.. -----

Art.11) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto

verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. -----

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c.. --

Art.12) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. -----

Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art.2532 del codice civile. -----

Art.14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile. -----

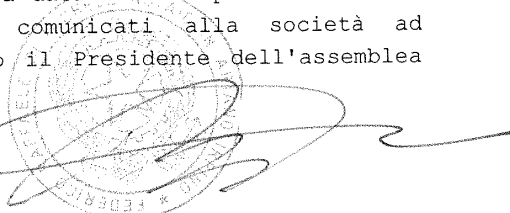
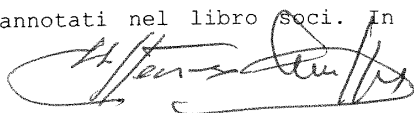
Art.15) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Art.16) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. -----

Art.17) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'articolo 2514 del codice civile. -----

DECISIONE DEI SOCI -----

Art.18) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea



verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. -----
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Art.19) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari. --

Art.20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. ----

Art.21) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art.2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta. -----

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Art.22) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri. Essi possono anche essere non soci, persone fisiche o persone giuridiche, sono rieleggibili, durano in carica per tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge. Il compenso dei membri del consiglio e del presidente sarà stabilito annualmente con decisione dei soci. -----

Art.23) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. -----

Art.24) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. -----

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati. -----

Art.25) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la

presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. -----

Art.26) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario. -----

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 -----

del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. -----

Art.28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio. -----

Art.29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori -----
alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti. -----

COLLEGIO SINDACALE -----

Art.30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 C.C. Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. -----

PATRIMONIO SOCIALE -----

Art.31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; c) da eventuali riserve straordinarie; d) da ogni altra riserva prevista per legge; e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

RISERVE LEGALI STATUTARIE VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER C.C. -----

Art.32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. -----
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

REQUISITI MUTUALISTICI -----

Art.33) E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alla società cooperativa di: -----
a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato; -----
b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

BILANCIO -----

Art.34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'articolo 2545 C.C.. Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI -----

Art.35) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote. -----

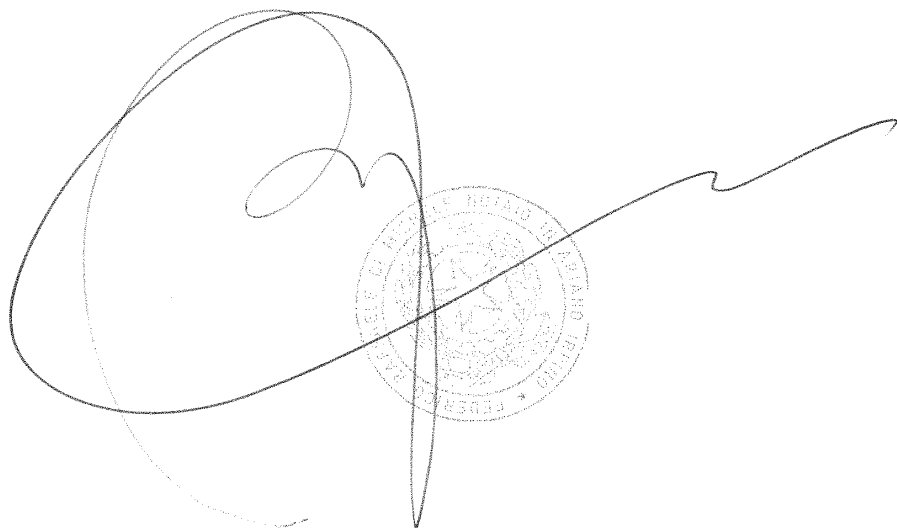
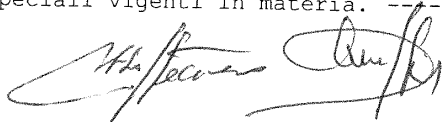
CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art.36) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro 30

(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.5/2003. -----

NORME TRANSITORIE E FINALI Art.37) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. -----

Art.38) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia. -----



La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.